



Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 del 30/07/2026

Oggetto : Adesione alla Rottamazione-quinquies - applicazione della definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 - art. 10-quinquies del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88, come modificato dal D.L. 30 aprile 2026, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 113.

L'anno 2026, il giorno 30 del mese di luglio alle ore 08:38 presso il Palazzo Marchesale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito in Seduta Straordinaria di 1^ª convocazione il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A		CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1	SOLAZZO Emanuele	Sì		8	DE LUCA Raffaele	Sì	
2	PELLE' Fabio	Sì		9	LORENZO Kevin	Sì	
3	MAZZEI LUIGI	Sì		10	SOLAZZO Anna	Sì	
4	MEZZANZANICA Massimiliano	Sì		11	ATTANASIO Cecilia	Sì	
5	PORCU Alessandro	Sì		12	FIORDALISO Isabella	Sì	
6	NUZZACI Federica	Sì		13	RUSSO Andrea	Sì	
7	GERARDI Roberto	Sì					

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE.

Il Dott. Emanuele Solazzo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Colucci Pierpaolo

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- I. l'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha disciplinato la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, c.d. "rottamazione-quinquies";
- II. l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, e successivamente modificato dall'art. 1-sexies del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, introdotto dalla legge di conversione 25 giugno 2026, n. 113, ha esteso la procedura di accesso e gestione della predetta definizione agevolata ai carichi degli enti territoriali;
- III. la disciplina consente l'applicazione della definizione agevolata ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali agli agenti della riscossione, a condizione che l'Ente creditore, nell'esercizio della propria potestà, ne preveda l'applicazione alle proprie entrate con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti;

CONSIDERATO CHE:

- IV. la definizione agevolata riguarda i debiti, tributari e non tributari, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- V. rientrano nell'ambito applicativo anche i carichi già oggetto di precedenti definizioni agevolate per i quali si sia determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- VI. a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione e del suo accoglimento, il debitore è tenuto al pagamento delle somme dovute a titolo di capitale, nonché delle somme maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, con abbattimento degli importi dovuti a titolo di sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio, secondo i limiti previsti dalla normativa statale;
- VII. per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della L. n. 689/1981 e quelli di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, nonché alle somme maturate a titolo di aggio, restando dovuta la sanzione principale;
- VIII. la definizione si applica anche ai carichi oggetto di giudizi pendenti, con obbligo per il debitore di indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza dei giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella dichiarazione e di assumere l'impegno a rinunciarvi, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 87, della L. n. 199/2025;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- IX. i provvedimenti adottati dagli enti creditori devono essere pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ente e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità rese disponibili dallo stesso;
 - X. il provvedimento dell'ente acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze entro il 30 settembre 2026;
 - XI. a decorrere dal 15 ottobre 2026 l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore potrà presentare la dichiarazione di adesione tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026, con modalità esclusivamente telematiche, e potrà integrare la dichiarazione entro il 15 dicembre 2026;
 - entro il 28 febbraio 2027 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a euro 100,00, con le relative scadenze;
 - il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con applicazione, in caso di pagamento rateale, degli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;
 - l'art. 1, comma 95, della L. n. 199/2025 disciplina la decadenza dalla definizione in caso di mancato o insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, ferma restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a cinque giorni nei casi previsti;
 - in caso di decadenza, la definizione agevolata non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, senza estinzione del debito residuo;

- a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo e trasmette all'ente creditore, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

PRESO ATTO CHE:

- l'applicazione della rottamazione-quinquies ai carichi del Comune è subordinata all'adozione del presente provvedimento consiliare di adesione;
- la disciplina sostanziale e procedurale della definizione agevolata è integralmente stabilita dalla normativa statale e dall'Agente della riscossione, sicché il Comune non può modificare termini, condizioni, modalità di presentazione delle domande, numero massimo di rate, importi minimi o cause di decadenza, potendo esclusivamente esercitare la facoltà di adesione per i propri carichi rientranti nel perimetro normativo;
- dalle verifiche effettuate dagli uffici comunali, sulla base dei dati estratti dall'area Agenzia delle Entrate-Riscossione aggiornati al 07 luglio 2026, risultano carichi affidati dal Comune di Arnesano nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2023 per un importo originario complessivo pari a euro **1.958.781,77** e un importo residuo complessivo pari a euro **831.763,42**;
- secondo l'estrazione disponibile, il predetto importo residuo risulta composto, in via meramente ricognitiva, da quota capitale/imposta pari a euro **658.504,01**, sanzioni pari a euro **134.587,86**, interessi pari a euro **29.539,91** e ulteriori importi risultanti dai campi residui dell'estrazione, potenzialmente riferibili anche a spese, diritti di notifica, spese per procedure esecutive o altre componenti accessorie, pari a euro **9.131,64**;
- l'importo teoricamente riferibile alle componenti sanzionatorie e agli interessi, sulla base dei dati attualmente disponibili, risulta pari a euro **164.127,77**, fermo restando che tale dato ha valore meramente ricognitivo e non definitivo, in quanto l'effettivo impatto della definizione agevolata dipenderà dalle dichiarazioni di adesione presentate dai debitori, dalle successive comunicazioni dell'Agente della riscossione, nonché da eventuali rendicontazioni, riversamenti, sgravi, variazioni di carico o riconciliazioni contabili;
- alla data della presente istruttoria, tra i carichi affidati ad ADER entro il 31/12/2023, risultano ancora conservati tra i residui attivi del bilancio dell'Ente residui relativi al ruolo principale TARI 2016 per euro 77.194,05 e a sanzioni per violazioni del Codice della Strada relative alle annualità 2017-2018-2019 per complessivi euro 16.470,91, per un totale di euro 93.664,96;
- i predetti residui sono ricompresi nei capitoli di entrata assistiti da accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dal rendiconto 2025 e, in particolare, nel capitolo 73 "TARI", con percentuale di accantonamento pari al 92,20%, e nel capitolo 340.1 "Sanzioni CDS - ruoli recupero anni precedenti", con percentuale di accantonamento pari all'88,81%;
- i dati contabili sopra richiamati sono suscettibili di aggiornamento in sede di riconciliazione con le risultanze dell'Agente della riscossione, anche tenuto conto degli incassi ADER non ancora integralmente riversati e/o contabilizzati dall'Ente alla data della presente istruttoria;
- la presente deliberazione ha ad oggetto esclusivamente l'adesione dell'Ente alla definizione agevolata dei carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e non comporta, di per sé, alcuna automatica modifica delle risultanze contabili relative ai residui attivi conservati nel bilancio dell'Ente;
- la permanenza tra i residui attivi del bilancio delle poste creditorie ancora iscritte, ivi compreso il residuo relativo al ruolo principale TARI 2016, sarà oggetto di specifica valutazione in sede di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico al rendiconto, tenuto conto dell'anzianità del credito, del grado di riscossione, delle risultanze dell'Agente della riscossione, dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e degli indirizzi espressi dalla magistratura contabile in materia di crediti di dubbia e difficile esigibilità;
- l'eventuale stralcio dal conto del bilancio dei residui attivi che saranno valutati di dubbia o difficile esazione non comporterà rinuncia al credito, ove non prescritto, ma il mantenimento della relativa evidenza nello stato patrimoniale e/o nei prospetti di monitoraggio, fino alla riscossione, prescrizione o definitiva inesigibilità;
- una quota rilevante dei carichi oggetto della presente deliberazione è riferita ad annualità risalenti e a crediti di dubbia o difficile esigibilità, già oggetto o comunque suscettibili di valutazione nell'ambito delle ordinarie operazioni di riaccertamento dei residui, secondo i principi contabili applicati e gli indirizzi della magistratura contabile;
- l'esatta quantificazione degli effetti contabili della presente adesione sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni di adesione presentate dai contribuenti, delle successive comunicazioni e rendicontazioni dell'Agente della riscossione e delle ordinarie operazioni di riconciliazione e riaccertamento dei residui;

- l'adesione alla rottamazione-quinquies non pregiudica le successive valutazioni contabili in ordine alla conservazione, allo stralcio dal conto del bilancio o alla rappresentazione patrimoniale dei relativi crediti, da effettuarsi nelle competenti sedi contabili e, in particolare, in sede di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico al rendiconto;
- per i carichi eventualmente già stralciati dal conto del bilancio e mantenuti nello stato patrimoniale, l'eventuale riscossione conseguente all'adesione dei contribuenti alla rottamazione-quinquies potrà determinare effetti positivi in termini di cassa, senza incidere negativamente sui residui attivi già eliminati dal bilancio;
- per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, la definizione agevolata opera nei limiti previsti dalla normativa statale, restando dovuta la sanzione principale e riguardando la definizione esclusivamente gli interessi, comunque denominati, le maggiorazioni e gli ulteriori accessori previsti dalla legge;
- l'adesione alla rottamazione-quinquies risulta coerente con l'interesse dell'Ente a favorire la riscossione di crediti risalenti e di difficile recupero, la regolarizzazione delle posizioni debitorie e la razionalizzazione del magazzino dei carichi affidati all'Agente della riscossione.

RITENUTO:

- di aderire alla rottamazione-quinquies per i carichi del Comune di Arnesano affidati agli agenti della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2023 e rientranti nell'ambito oggettivo e soggettivo previsto dalla normativa statale;
- che l'adesione possa favorire il recupero di crediti risalenti e di difficile esazione, la regolarizzazione delle posizioni debitorie, la riduzione del contenzioso e la razionalizzazione del magazzino dei crediti affidati all'agente della riscossione;
- di demandare al Responsabile del Settore Finanziario ogni adempimento conseguente, inclusa la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale, la comunicazione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 42, 49, 134 e 239;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e i relativi principi contabili applicati;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità;
- il Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione vigenti;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D.Lgs. n. 267/2000;

UDITI gli interventi così come riportati nel resoconto integrale del verbale della seduta;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026, convertito con L. n. 88/2026, come modificato dal D.L. n. 63/2026, convertito con L. n. 113/2026, l'adesione del Comune di Arnesano alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della L. n. 199/2025, c.d. "rottamazione-quinquies";
3. DI STABILIRE che l'adesione si applica ai carichi del Comune di Arnesano affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e rientranti nell'ambito oggettivo e soggettivo previsto dalla normativa statale, con esclusione delle tipologie di carichi eventualmente escluse dalla medesima normativa;
4. DI DARE ATTO che tutte le condizioni, modalità, limiti, termini e cause di decadenza della definizione agevolata sono disciplinati dalla normativa statale e dalle disposizioni operative dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non potendo l'Ente introdurre modifiche, deroghe o condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge;
5. DI PRENDERE ATTO che, secondo l'estrazione disponibile, il predetto importo residuo risulta composto, in via meramente ricognitiva, da quota capitale/imposta pari a euro **658.504,01**, sanzioni pari a euro **134.587,86**, interessi

pari a euro **29.539,91** e ulteriori importi risultanti dai campi residuali dell'estrazione, potenzialmente riferibili anche a spese, diritti di notifica, spese per procedure esecutive o altre componenti accessorie, pari a euro **9.131,64**

6. DI PRENDERE ATTO che l'importo teoricamente riferibile alle componenti sanzionatorie e agli interessi, sulla base dei dati attualmente disponibili, risulta pari a euro **164.127,77**, fermo restando che tale dato ha valore meramente ricognitivo e non definitivo, in quanto l'effettivo impatto della definizione agevolata dipenderà dalle dichiarazioni di adesione presentate dai debitori, dalle successive comunicazioni dell'Agente della riscossione, nonché da eventuali rendicontazioni, riversamenti, sgravi, variazioni di carico o riconciliazioni contabili;
7. DI PRENDERE ATTO che, alla data della presente istruttoria, risultano ancora conservati tra i residui attivi del bilancio dell'Ente residui relativi al ruolo principale TARI 2016 per euro 77.194,05 e a sanzioni per violazioni del Codice della Strada relative alle annualità 2017-2018-2019 per complessivi euro 16.470,91, per un totale di euro 93.664,96, ferma restando la successiva riconciliazione con le risultanze dell'Agente della riscossione e la contabilizzazione degli incassi ADER non ancora integralmente registrati;
8. DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta, di per sé, alcuna automatica modifica delle risultanze contabili relative ai residui attivi conservati nel bilancio dell'Ente e non pregiudica le successive valutazioni contabili in ordine alla conservazione, allo stralcio dal conto del bilancio o alla rappresentazione patrimoniale dei relativi crediti, da effettuarsi nelle competenti sedi contabili e, in particolare, in sede di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico al rendiconto;
9. DI DARE ATTO che per i carichi già stralciati dal conto del bilancio e mantenuti nello stato patrimoniale, l'eventuale riscossione conseguente all'adesione dei contribuenti alla rottamazione-quinquies potrà determinare effetti positivi in termini di cassa, senza incidere negativamente sui residui attivi già eliminati dal bilancio;
10. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente entro il 31 luglio 2026, dando atto che il provvedimento acquista efficacia con la predetta pubblicazione;
11. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario la comunicazione della presente deliberazione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026, secondo le modalità rese disponibili dall'Agente della riscossione;
12. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai soli fini statistici, entro sessanta giorni dalla pubblicazione e comunque entro il 30 settembre 2026;
13. DI DEMANDARE agli uffici competenti ogni ulteriore adempimento conseguente e connesso alla presente deliberazione, ivi incluse le attività di monitoraggio, riconciliazione e aggiornamento contabile dei carichi interessati, nonché le eventuali attività informative nei confronti dei contribuenti;
14. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime favorevole legalmente espressa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di rispettare i termini previsti dalla normativa statale per la pubblicazione e la comunicazione del provvedimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Emanuele Solazzo

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 30/07/2026 all'Albo Pretorio Comunale con numero di repertorio 832 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti di ufficio si attesta

- ☐ Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- ☒ Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE

E' copia conforme all'originale.

Arnesano, li 30/07/2026

Il Segretario Comunale
Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE